

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Dott.ssa Valeria Fazi – 22 e 29 marzo 2019

DOTT.SSA VALERIA FAZI

valeria.fazi@revisionelegale.net


1

AGENDA

- Introduzione ai principi di revisione internazionale (Isa Italia)
- L'Isa Italia 220 – versione aggiornata - Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio
- La proposta motivata dell'organo di controllo per il conferimento degli incarichi di revisione ex art. 13 D.lgs. 39/2010: criteri e modalità operative
- L'Isa Italia 210 – versione aggiornata – Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

2

LA STRUTTURA DEI PRINCIPI DI REVISIONE



3

LA REVISIONE DEL BILANCIO

- La revisione contabile ha la **finalità** di **accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori** mediante l'espressione di un giudizio sul fatto che il bilancio sia redatto in tutti gli **aspetti significativi** in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria.
- La revisione contabile svolta in **conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili** consente al revisore di formarsi tale giudizio

4

Perché per tutti gli ISA?

La revisione legale dei conti deve essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali.

Il procedimento di adozione è finalizzato a verificare che gli ISA:

- ✓siano stati elaborati attraverso una procedura trasparente che garantisca il necessario controllo pubblico e siano generalmente accettati a livello internazionale;
- ✓contribuiscano ad accrescere la credibilità e la qualità dell'informativa finanziaria;
- ✓siano nell'interesse generale europeo.

ANCHE IN ITALIA... AN AUDIT IS AN AUDIT!

**Determina del Direttore della Ragioneria Generale dello Stato del
23.12.2014**

**Gli ISA ITALIA sono stati adottati per la revisione dei bilanci (TUTTI)
relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o nel corso del
2015, ad eccezione dei principi (SA Italia) 250 B e dell'ISQC 1 Italia che
sono entrati in vigore al 1° gennaio 2015**

APPROCCIO PROPORZIONALE

I “clarified ISA” sono stati sviluppati in modo da permetterne l'applicazione alla revisione di imprese di ogni dimensione; a questo fine:

- ◆ Vi sono paragrafi separati per le “regole (doveri)” per aiutare la leggibilità e chiarire i requisiti condizionati;
- ◆ Le “regole” sono state pensate per una applicazione “proporzionale”
- ◆ Vi sono linee guida specifiche per le revisioni delle imprese di dimensioni minori

7

LA STRUTTURA DEGLI ISA

Sezioni di ogni ISA:

Introduzione (es. tematica e rispettive responsabilità)

Obiettivi (collegamento tra le regole e gli obiettivi generali di revisione)

Definizioni (quasi sempre)

Regole

Linee guida ed altro materiale esplicativo

8

LE RESPONSABILITÀ

La direzione e i responsabili delle attività di governance riconoscono determinate responsabilità fondamentali:

- ◆ redazione del bilancio in conformità al quadro normativo pertinente;
- ◆ di quella parte del controllo interno necessaria per la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- ◆ di fornire al revisore:
 - ◆ accesso a tutte le informazioni che siano pertinenti per la redazione del bilancio;
 - ◆ ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere, ai fini della revisione;
 - ◆ la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.

LE RESPONSABILITÀ

In ragione della rilevanza del presupposto per lo svolgimento di una revisione contabile, al revisore è richiesto di acquisire **la conferma** da parte della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance, che essi **riconoscono e comprendono le proprie responsabilità** quale condizione indispensabile per l'accettazione dell'incarico di revisione.

LA RAGIONEVOLE SICUREZZA

I principi di revisione richiedono che il revisore acquisisca una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

11

IL RISCHIO DI REVISIONE

La ragionevole sicurezza si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello significativamente basso.

Il rischio di revisione è il rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato

12

SIGNIFICATIVITÀ

Gli errori sono considerati significativi quando ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Il revisore stabilisce due livelli di significatività

Significatività per il bilancio nel suo complesso

Significatività operativa

13

SIGNIFICATIVITÀ

Valore di riferimento	ISA Guide IFAC		Prassi nazionale	
	% min	% max	% min	% max
Ricavi	1	3	0,5	1
Risultato operativo	3	7	n/d	n/d
Utile ante imposte	n/d	n/d	5	10
Totale attivo	1	3	0,5	1
Patrimonio netto	3	5	1	5

14

SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA

Determinata “in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso”.


Utilizzata “*ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti*”.

Solitamente all’interno di un intervallo tra il 60% e l’85% della significatività per il bilancio nel suo complesso.

NON È SOLO UN CALCOLO!

15

PROCESSO GENERALE DI REVISIONE



P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
E

S
C
E
T
T
I
C
I
S
M
O

16

GLI OBIETTIVI DELL'ISA ITALIA 200

Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di seguito anche "obiettivi generali di revisione") sono i seguenti:

- a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

17

SCETTICISMO PROFESSIONALE

Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione riconoscendo che possono esserci circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato (scetticismo professionale)

Si richiede una valutazione critica degli elementi probativi acquisiti (attenzione a elementi in contraddizione, circostanze inusuali, frodi, all'attendibilità dei documenti forniti). Notevole importanza la ha l'esperienza passata, l'onestà e integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance.

18

GIUDIZIO PROFESSIONALE

È necessario esercitare il giudizio professionale per tutta la durata della revisione.

È necessario che tale giudizio sia documentato in modo appropriato.

A tale riguardo il revisore è tenuto a predisporre una documentazione della revisione sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna precedente cognizione dell'incarico di revisione, di comprendere i giudizi professionali significativi formulati dal revisore per giungere alle conclusioni sugli aspetti significativi emersi nel corso della revisione contabile.

Il giudizio professionale non deve essere utilizzato per giustificare decisioni che non siano altrimenti supportate dai fatti e dalle circostanze dell'incarico o da elementi probativi sufficienti e appropriati.

19

AGENDA

- Introduzione ai principi di revisione internazionale (Isa Italia)
- L'Isa Italia 220 – versione aggiornata - Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio
- La proposta motivata dell'organo di controllo per il conferimento degli incarichi di revisione ex art. 13 D.lgs. 39/2010: criteri e modalità operative
- L'Isa Italia 210 – versione aggiornata – Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

20

Art. 20 del D. Lgs. 39/2010

Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei **documenti selezionati**, include una valutazione della **conformità ai principi di revisione** e ai **requisiti di indipendenza** applicabili, della quantità e qualità delle **risorse** impiegate, dei **corrispettivi** per la revisione, nonché del **sistema interno di controllo della qualità** nella società di revisione legale.

21

PRESUPPOSTI DELL'ISQC ITALIA 1

L'ISQC Italia 1 muove dal presupposto che l'istituzione e il mantenimento di un sistema di controllo della qualità sono condizioni necessarie ai fini del conseguimento di una ragionevole sicurezza che:

- ◆ il soggetto abilitato alla revisione e il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- ◆ le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate alle circostanze.

22

LA QUALITA' NELLA REVISIONE LEGALE

ISQC ITALIA 1

OBIETTIVO

L'obiettivo del **soggetto abilitato** è istituire e mantenere un **sistema** di controllo della qualità per conseguire una ragionevole sicurezza che:

- a) Il **soggetto stesso** e il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili
- b) Le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze.



ISA ITALIA N. 220

OBIETTIVO

L'obiettivo del revisore è di mettere in atto **procedure** di controllo della qualità a **livello di incarico** che gli consentano di acquisire una ragionevole sicurezza che:

- a) La revisione contabile sia conforme ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- b) La relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze.



ISA ITALIA N. 230

OBIETTIVO

L'obiettivo del revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca:

- a) Una sufficiente ed appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto della relazione di revisione;
- b) L'evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione e ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I PILASTRI DELLA QUALITA'

ISQC ITALIA 1

- ◆ Le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato
- ◆ I principi etici applicabili
- ◆ L'accettazione e il mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi
- ◆ Le risorse umane
- ◆ Lo svolgimento dell'incarico
- ◆ Il monitoraggio

ISA ITALIA N. 220

- ◆ Le responsabilità per la qualità dell'incarico di revisione contabile
- ◆ I principi etici applicabili
- ◆ L'accettazione e il mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico di revisione
- ◆ Assegnazione dei team di revisione
- ◆ Lo svolgimento dell'incarico
- ◆ Il monitoraggio

DOCUMENTAZIONE

Documentazione

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile:

- a) le problematiche identificate in riferimento alla conformità ai principi etici applicabili e le modalità con cui sono state risolte;
- b) le conclusioni sulla conformità ai principi sull'indipendenza applicabili all'incarico di revisione, ed eventuali discussioni al riguardo nell'ambito del soggetto incaricato della revisione che supportano tali conclusioni^{5-bis};
- c) le conclusioni raggiunte sull'accettazione e sul mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico di revisione;
- d) la natura e l'ampiezza delle consultazioni effettuate nel corso dell'incarico di revisione, nonché le conclusioni che ne sono derivate.

25

Documentazione

In merito all'incarico di revisione sottoposto al riesame della qualità, il responsabile del riesame della qualità dell'incarico deve documentare che:

- a) sono state svolte le procedure richieste dalle direttive del soggetto incaricato della revisione sul riesame della qualità dell'incarico;
- b) il riesame della qualità dell'incarico è stato completato alla data della relazione di revisione o prima di essa;
- c) egli non è a conoscenza di eventuali aspetti irrisolti che lo indurrebbero a ritenere non appropriati i giudizi professionali significativi formulati dal team di revisione e le conclusioni da questo raggiunte.

26

AGENDA

- Introduzione ai principi di revisione internazionale (Isa Italia)
- L'Isa Italia 220 – versione aggiornata - Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio
- La proposta motivata dell'organo di controllo per il conferimento degli incarichi di revisione ex art. 13 D.lgs. 39/2010: criteri e modalità operative
- L'Isa Italia 210 – versione aggiornata – Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

27

Art. 13 comma 1



Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

28

Art. 13 comma 2

Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

29

Perché è stata prevista?

L'intervento del Collegio è dovuto all'esigenza di fornire ai soci un'informativa trasparente, oggettiva e ragionata in ordine alla selezione del soggetto incaricato alla revisione legale da parte di un organo professionale ed indipendente.

La valutazione si baserà su:

- ◆ Informazioni desumibili dalle candidature pervenute alla società;
- ◆ Informazioni ricevute a seguito di eventuali chiarimenti richiesti;
- ◆ Dal riscontro di eventuali verifiche svolte dal collegio;
- ◆ Da informazioni comunque disponibili (es. notizie apparse sulla stampa)

30

Cosa verificare

- ◆ Iscrizione al registro revisori legali
- ◆ Sussistenza del requisito di indipendenza
- ◆ La sussistenza degli altri requisiti e condizioni previsti dalla legge (ad esempio anche: coperture assicurative)

31

Cosa valutare?

- ◆ Organizzazione in relazione alla natura e complessità dell'incarico;
- ◆ Numero di ore proposte in relazione alla complessità, alle dimensioni della società e alla rischiosità dell'incarico;
- ◆ Piano di revisione;
- ◆ Composizione del team di revisione proposta (al fine della valutazione del coinvolgimento delle necessarie professionalità);
- ◆ Compenso determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori;
- ◆ Congruità tra compenso e piano di revisione
- ◆ Reputazione sul mercato.

32

La proposta motivata

- ◆ È frutto di una decisione collegiale di cui occorre dar conto sul libro dei verbali del collegio sindacale
- ◆ La documentazione utilizzata deve essere conservata
- ◆ Non è previsto termine per la formulazione, ma è trasmessa entro un termine congruo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea (CNDCEC «depositata nel termine dei quindici giorni antecedenti alla data di prima assemblea che potrà coincidere con quella di approvazione del bilancio»)
- ◆ Forma: forma scritta

33

Tematiche

- ◆ È vincolante?
- ◆ Se il collegio e il revisore sono entrambi in scadenza come si fa?
- ◆ Nel caso di società a partecipazione pubblica?

34

AGENDA

- Introduzione ai principi di revisione internazionale (Isa Italia)
- L'Isa Italia 220 – versione aggiornata - Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio
- La proposta motivata dell'organo di controllo per il conferimento degli incarichi di revisione ex art. 13 D.lgs. 39/2010: criteri e modalità operative
- L'Isa Italia 210 – versione aggiornata – Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

35



TERMINI DELL'INCARICO DI REVISIONE

I principi internazionali di revisione prevedono che i termini dell'incarico siano concordati con la Direzione antecedentemente al conferimento dell'incarico (ISA 210)

I termini dell'incarico:

- identificano le condizioni per effettuare la revisione del bilancio
- contengono la chiara individuazione delle relative responsabilità

36

ATTIVITÀ PRELIMINARI DEL SINDACO-REVISORE

verificare l'adeguatezza delle competenze e le capacità di svolgere l'incarico, inclusa la disponibilità di tempo e di risorse

verificare le caratteristiche del cliente

verificare di essere in grado di poter rispettare i principi deontologici, inclusa l'indipendenza

stabilire se siano presenti le condizioni indispensabili per lo svolgimento dell'incarico e acquisire la comune comprensione con la direzione delle stesse

37

ATTIVITÀ PRELIMINARI DEL SINDACO-REVISORE

È AUSPICABILE: UNA RIUNIONE PRELIMINARE ANTECEDENTE ALLA NOMINA!

per effettuare collegialmente le indicate valutazioni le valutazioni devono essere documentate nelle carte di lavoro

38

ATTIVITÀ PRELIMINARI DEL SINDACO-REVISORE

I sindaci accettano l'incarico solo se ritengono di disporre collegialmente delle competenze, delle capacità e della disponibilità di risorse adeguate

I sindaci acquisiscono adeguate informazioni sull'integrità della società

39

Valutazioni dei sindaci - revisori

Fattori da tenere in considerazione:

- ◆ conoscenza del settore
- ◆ disponibilità di personale adeguato
- ◆ possibilità di ricorrere ad esperti
- ◆ capacità di completare l'incarico nei termini
- ◆ reputazione della società e del management
- ◆ situazione finanziaria ed economica della società

40

ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'INCARICO

- ◆ Svolgere le procedure per il mantenimento dell'incarico
- ◆ Valutare il rispetto dei principi etici applicabili
- ◆ Comprendere i termini dell'incarico

Nel caso di un nuovo incarico di revisione:

- ◆ Svolgere le procedure per l'accettazione dell'incarico
- ◆ Comunicare con il revisore precedente (in caso di sostituzione dello stesso)
- ◆ Analisi dei saldi di apertura (come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 510)

41

ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA' DI REVISIONE

1. Svolgere le procedure collegiali di valutazione dell'indipendenza redigendo il questionario sull'indipendenza
2. Analizzare i bilanci degli esercizi precedenti al fine della valutazione del «rischio incarico»
3. Redigere il Memorandum di incontro preliminare all'accettazione dell'incarico nel quale determinare il «rischio incarico»
4. Determinare il numero di ore di revisione e la congruità del corrispettivo deliberato dall'Assemblea
5. Compilare il form di iscrizione del sindaco-revisore e di comunicazione dell'incarico al Registro dei Revisori

42



DOMANDE?

DOTT.SSA VALERIA FAZI
valeria.fazi@revisionelegale.net

43

GRAZIE!

DOTT.SSA VALERIA FAZI
valeria.fazi@revisionelegale.net



44